



Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 27 aprile dell'anno 2023 alle ore 18,30 presso la sede sociale, a Ganaceto di Modena in via Cambi, 11/S, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci di **"INSIEME PER GANACETO"**.

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 08.00, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle norme contenute nella Codice del Terzo Settore per iscrizione nel RUNTS nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" e adeguamento della denominazione;
- 2) Variazione sede legale.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, Claudia Guidetti, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Carlo Mari, che accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite:

- posta elettronica ai soci in possesso di un indirizzo mail;
- consegnata manualmente ai soci privi di posta elettronica,
- affissione dell'avviso anche nella sede sociale.

Il Presidente rileva che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto, in quanto i soci presenti o rappresentati sono n. 37 che corrispondono al 52,8 % del corpo sociale che alla data odierna risulta essere composto da n.70 soci.

Il presidente introduce l'ordine del giorno, spiegando che a seguito della legge di Riforma del Terzo Settore e della conseguente emanazione del D. Lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore", le associazioni come la nostra, che operano con finalità di interesse culturale e verso la collettività, ma soprattutto, che operano in convenzione con Enti Pubblici, devono iscriversi nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), per poter continuare ad essere soggetti interlocutori di questi ultimi.

Pertanto, il Presidente sottopone ai soci, un nuovo statuto che mantiene le finalità previste all'atto della costituzione di INSIEME PER GANACETO, ma con l'inserimento delle clausole obbligatorie necessarie all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nella sezione A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale).

Il Presidente dà lettura integrale dello statuto.

Il Presidente informa inoltre, che sarà obbligatorio inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo A.P.S., pertanto la nuova denominazione sarà:

INSIEME PER GANACETO - A.P.S.

Si chiederà poi l'iscrizione nel R.U.N.T.S. nella sezione Associazioni di Promozione Sociale - A.P.S.

L'assemblea all'unanimità approva sia lo statuto che la denominazione.

Al secondo punto all'ordine del giorno viene messa ai voti la variazione della sede legale che sarà spostata sempre in via Ferruccio Cambi dal n. civico 120 al numero civico 11/S.

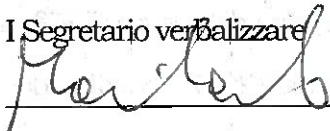
I soci all'unanimità approvano.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che dovrà avvenire previo pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

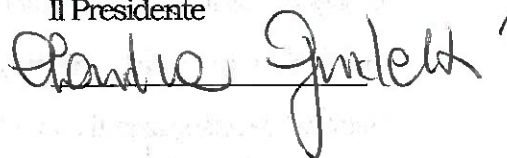
Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 23.10.

I Segretario verbalizzare



Il Presidente



*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice civile, e dalla Legge 6 giugno 2016 n.106, D.lgs. 117 del 3 /7/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni, è costituita, un'Associazione di Promozione Sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa assume la denominazione di

"INSIEME PER GANACETO - A.P.S."

Qui di seguito denominata "Associazione".

Essa ha sede nel comune di Modena , frazione di Ganaceto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune, fuori dal comune sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Essa ha durata illimitata, e non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

L'Associazione intende, in via principale, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, attraverso le seguenti attività prevalenti:

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato;**
- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.**

ART. 2 - L'Associazione organizza e promuove attività ricreative, sociali e culturali, allo scopo di facilitare l'aggregazione tra le persone e a tal fine intende organizzare per i propri soci e per i terzi, corsi di natura culturale, seminari, giochi, attività motoria per il benessere psico-fisico dei soci, e ogni altra attività atta alla socializzazione dei cittadini e alla inclusione sociale.



L'associazione svolge inoltre, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, attraverso la cura del verde pubblico e la pulizia dei parchi con il proprio volontariato, anche in convenzione con gli enti pubblici.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 3 – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, comunque nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

VOLONTARI

ART. 5 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e di terzi.

I nominativi dei volontari che prestano attività di volontariato sono inseriti in un apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali malattie connesse all'attività di volontariato.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

In caso di necessità, l'Associazione potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ma nelle proporzioni consentite dalla normativa specifica per le A.P.S.

SOCI

ART. 6 – Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale, per il diniego motivato e in forma scritta, dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; il candidato socio, non ammesso, potrà fare ricorso entro 30 gg dal diniego, contro tale provvedimento, chiedendo per iscritto, che la decisione venga rimessa all'assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci e il pagamento della quota associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto se iscritti da almeno 1 mese nell'elenco soci e se in regola con il versamento della quota associativa annuale prima della riunione.

Tutti i soci hanno diritto di candidarsi per essere nominati nel Consiglio Direttivo; tutti i soci hanno il diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi e gli organi di controllo.

I soci iscritti da meno di 1 mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio non appartenente l'organo di amministrazione o di controllo, con delega scritta, ed ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà entro 30gg dalla richiesta presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 7 – I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) al pagamento e rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, ed è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 8 – Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Fondo Patrimoniale è a tutela dei creditori ed è composto da:

avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti, nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da:

quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, dai

contributi ed erogazioni liberali di aderenti e di terzi, dai contributi di enti pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, e in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 10 - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto, sia durante la vita associativa che in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI SOCIALI: **Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo (se nominato).**

ASSEMBLEA

ART. 11 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci in forma ordinaria:

- la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di controllo;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la deliberazione sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e le azioni di responsabilità nei loro confronti;



- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione dei soci e deliberare in merito all'esclusione dei soci, in caso di ricorso presentato dal socio escluso dal Consiglio Direttivo o negli altri casi in cui il Consiglio Direttivo ne chieda l'espressione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vicepresidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica e affissione nella bacheca presso la sede sociale; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e, eventualmente, la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 12 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, escluso gli astenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, escluso gli astenuti, su ogni oggetto posto all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno 3/5 (tre/quinti) degli associati e delibera con la maggioranza dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei voti espressi, escluso gli astenuti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.18 del presente statuto.

ART. 14 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di 5 a un massimo 11 membri; entro 30 gg dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, con l'indicazione della rappresentanza legale (presidente).

I Consiglieri restano in carica per un periodo di tre anni; essi sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, se il numero di Consiglieri rimane entro il numero minimo stabilito dal presente statuto; nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive e non giustificate, sarà sollevato dalla carica con comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 16 - Il Presidente dell'Associazione è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; egli rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

In caso di prolungata assenza o impedimento, è sostituito automaticamente dal Vicepresidente.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni

di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/ 2016.

Il Presidente ha inoltre il compito di verificare, anche delegando altro Consigliere, che siano tenuti i seguenti registri e libri obbligatori:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e della deliberazione delle del Consiglio Diretivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) registro dei volontari (vidimato).

Previo consenso del Consiglio Direttivo, per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, nonché sottoscrivere adeguata copertura assicurativa per sé e per i Consiglieri che ricoprano ruoli di responsabilità, sempre a spese dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17 - Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o al verificarsi delle condizioni previste dalla legge che lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, quale il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina e i componenti sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente (Ufficio Territoriale RUNTS); in ogni caso il residuo verrà destinato ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.



In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il segretario verbalizzante

Marilena

Il Presidente

Antonio Giuliano

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2240
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 27/04/2023 REGISTRATO IL 24/05/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002240

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94121750361 INSIEME PER GANACETO
 ID. TELEMATICO: TGU23L002240000XF

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94121750361

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 7000 ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIAL
		VALORE DICHIARATO :
		0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 MAIL DP 24-05-2023

